

COMUNE DI TUGLIE

PROVINCIA DI LECCE

73058 - Piazza M.D'Azeglio - tel. 0833/596521-2-3 - fax. 0833/597124

Settore 4° "Lavori Pubblici – Patrimonio - Ambiente"

AVVISO PUBBLICO

per la nomina dei Componenti Commissione locale per il Paesaggio - Comuni di Tuglie, Neviano, Collepasso e Sannicola - ai sensi della Legge Regionale Puglia n. 20/2009 e s.m.i. e Deliberazione della Giunta Regionale n. 1161 del 21/07/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti:

- il Decreto Legislativo del 24 gennaio 2004, n. 42, come successivamente modificato con D.Lgs 26 marzo 2008, n. 63, e dalla Legge 2 agosto 2008, n. 129 -"Codice dei beni culturali ed del paesaggio" ed in particolare il combinato disposto degli artt. 159 e 146, comma 6, in cui si stabilisce che le funzioni attinenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è assegnata alla Regione, che può delegarla ad altri enti locali, a condizione che verifichi, entro la data del 31 dicembre 2009, la sussistenza in capo all'Ente delegato di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

Vista la Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20 e s.m.i., con cui è stato disciplinato il procedimento di delega dei soggetti titolati al rilascio della autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e sono stabilite le disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 del codice stesso.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 24 novembre 2009, avente ad oggetto: D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei Beni culturali e del paesaggio" art. 146, comma 6) Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche.

Vista la Legge Regionale n. 19 del 10 aprile 2015 avente ad oggetto "Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)".

Visto l'art. 2 della suddetta L.R. n. 19/2015 avente ad oggetto "Modifica dell'art. 8 della l.r. n. 20/2009".

Viste le deliberazioni di seguito indicate, con le quali i Comuni di Tuglie, Collepasso, Sannicola e Neviano hanno inteso istituire, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. n. 20/2009 e s.m.i. la Commissione Locale per il Paesaggio.

- Deliberazione del Consiglio Comunale di Collepasso n. 7 del 01.03.2016;
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Neviano n. 4 del 10.03.2016;
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Sannicola n. 3 del 18.04.2016;
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Tuglie n. 9 del 27.05.2016;

ai fini dell'assegnazione da parte della Regione Puglia delega per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche/accertamenti di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 7 – comma 2 – della L.R. n. 20/2009 e s.m.i.

Visto che con le suddette deliberazioni è stato approvato il regolamento per il funzionamento della Commissione che si allega al presente avviso per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto che l'Associazione di Comuni, associandosi come innanzi rappresentato, intende esercitare attraverso la commissione locale per il paesaggio (quale autorità competente) la delega in ordine all'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art.8 della L.R.44/2012 (così come modificata ed integrata dalla L.R. 04/2014) per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti della L.R.44/2012 rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1161 del 26/07/2016 avente in oggetto "D. Leg. 42/2004, smi, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 146, comma 6. Attribuzione della delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche all'associazione dei comuni di Sannicola, Neviano, Tuglie e Collepasso (LE) ai sensi dell'art. 7 della L.R. 20/2009".

Considerato che con la suddetta deliberazione è stata attribuita alla Associazione tra i Comuni di Tuglie, Collepasso, Neviano e Sannicola la delega di cui all'art. 7 della L.R. 20/2009 e s.m.i., nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice.

RENDE NOTO

che è indetta selezione pubblica per l'individuazione dei tecnici componenti la commissione per il paesaggio dei Comuni di Tuglie, Collepasso, Neviano e Sannicola

Destinatari dell'avviso e requisiti di accesso

La commissione locale per il paesaggio è composta da tecnici esterni alle Amministrazioni Comunali facenti parte dell'Associazione e non facenti parte dello Sportello Unico per l'Edilizia, che siano in possesso di diploma universitario e/o diploma di geometra attinente ad una delle materie indicate dalla legge.

Così come stabilito dall'art. 8 della L.R. n. 20/2009 così come modificato dall'art. 2 della L.R. n. 19/2015 e dall'art. 1 del Regolamento approvato la commissione Locale per il paesaggio dovrà essere composta da cinque membri selezionati, a seguito di avviso, tra soggetti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materia attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e

dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia, alle scienze agrarie e forestali, alla tutela protezione e valorizzazione ambientale.

Così come stabilito dall'art. 1 – comma 3 – del Regolamento per il funzionamento della commissione si ritengono in possesso dei requisiti come sopra richiesti, le seguenti figure professionali: ingegnere, architetto, geologo, agronomo-forestale e geometra.

Per garantire il corretto l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art.8 della L.R.44/2012 (così come modificata ed integrata dalla L.R. 04/2014) nella scelta dei componenti della commissione si terrà conto, in sede di valutazione dei curricula, dei soggetti in possesso di qualificata esperienza nella valutazione dell'impatto ambientale di piani e programmi, come definito alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della stessa L.R. 44/2012.

Per garantire un corretto espletamento delle funzioni previste dalla Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20 e s.m.i nella scelta dei componenti della commissione si terrà conto, in sede di valutazione dei curricula, dei soggetti in possesso di qualificata esperienza almeno biennale nella tutela paesaggistica.

La nomina dei componenti della commissione per il paesaggio sarà effettuata tra le seguenti figure professionali:

- **n. 1 architetto** con esperienza almeno biennale nella tutela del paesaggio, nel recupero del patrimonio artistico, nella storia dell'arte e dell'architettura, nella pianificazione territoriale e VAS;
- **n. 1 ingegnere** con esperienza almeno biennale nella pianificazione territoriale e VAS;
- **n. 1 agronomo-forestale** con esperienza almeno biennale in scienze agrarie e forestali;
- **n. 1 archeologo** con esperienza almeno biennale;
- **n. 1 geometra** con esperienza almeno quinquennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia, alle scienze agrarie e forestali, alla tutela protezione e valorizzazione ambientale.

il possesso di titolo di studio e l'esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum individuale che dovrà essere allegato alla candidatura presentata. Tale curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio e alla valutazione dell'impatto ambientale di piani e programmi.

Remunerazione

A ciascuno dei componenti spetterà un corrispettivo pari ad € 30,00 onnicomprensivo per ogni seduta.

Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione all'avviso pubblico dovrà essere presentata **entro le ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Ufficio protocollo del Comune di Tuglie**, direttamente o tramite il servizio postale con la **dicitura "Avviso pubblico selezione tecnici Commissione per il Paesaggio dei comuni di Tuglie, Collepasso, Neviano e Sannicola"**.

Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione richiesta, né sarà possibile presentare integrazioni della

documentazione successiva alla data di presentazione della domanda stessa di partecipazione.

Istruttoria e nomina.

Con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico del Comune Capofila dell'Associazione si procederà alla nomina dei componenti, individuando almeno un componente per ogni figura individuata dal presente Avviso, in base alle risultanze della valutazione dei curriculum pervenuti entro il termine stabilito.

Documentazione

Alla Domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Curriculum vitae, comprensivo di tutti i titoli valutabili secondo le previsioni del presente avviso e tutti quelli che il concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse.

Informazioni

Per eventuali informazioni rivolgersi a: **Ing. Flavio Causo**, presso la sede del Comune di Tuglie – Piazza M. D'Azeglio s.n. - nei giorni di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì e venerdì ore 11-13. Telefono 0833.596521 – mail: urbanistica@comune.tuglie.le.it.

Pubblicazione

Il presente avviso è pubblicato per 20 giorni consecutivi sui siti internet dei Comuni di Tuglie, Collepasso, Neviano e Sannicola nonché presso l'Albo Pretorio dei rispettivi comuni.

Trattamento dei dati personali

I dati dei candidati verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. Il concorrente con la partecipazione alla selezione dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione così come disposte dalla legge sulla privacy.

Tuglie, lì 28.09.2016

IL RESPONSABILE SETTORE f.f.

f.to **Ing. Flavio Causo**

VISTO : IL SINDACO

f.to **Massimo Stamerra**

COMUNI DI TUGLIE – COLLEPASSO – NEVIANO - SANNICOLA

PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.

Approvato con Deliberazione di C.C. nr. _____ del _____

ART. 1

COMPOSIZIONE

1. La “Commissione Locale per il Paesaggio”, di seguito denominata per brevità “Commissione”, è un organo collegiale tecnico-consultivo istituito ai sensi dell’art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dell’art. 8 della L.R. 20/2009 così come modificato dall’art. 2 della L.R. n. 19 del 10.04.2015;
2. La commissione Locale per il paesaggio è composta da cinque membri selezionati a seguito di avviso pubblico, anche attraverso short list, tra soggetti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materia attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, alla pianificazione territoriale, all’archeologia, alle scienze agrarie e forestali, alla tutela protezione e valorizzazione ambientale ;
3. Si ritengono in possesso dei requisiti come sopra richiesti, le seguenti figure professionali: ingegnere, architetto, archeologo, agronomo-forestale e geometra.
4. I componenti durano in carica per un periodo non superiore a 3 anni e i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta.
5. Ai lavori della Commissione partecipano, il Responsabile del Procedimento cui è demandato il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica/Accertamento di compatibilità paesaggistica senza diritto di voto; il Responsabile del Procedimento svolge funzioni di relatore e prescinde dal parere di cui al comma 1 della L.R. n. 20/2009 (così come modificato dalla L.R. n. 19/2015) in caso di decorrenza infruttuosa del termine perentorio di venti giorni ivi previsto;
I responsabili del Procedimento, saranno individuati con successivo atto a firma di tutti i Sindaci. Nello stesso atto saranno individuati anche i supplenti;

ART. 2

NOMINA E DURATA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione svolge le proprie funzioni nell’ambito territoriale dei Comuni di Tuglie – Collepasso – Neviano - Sannicola. Le Amministrazioni interessate, in accordo, stabiliscono che le funzioni di comune di capofila, nel corso di validità della Convenzione, siano in ragione di un anno alternativamente svolte da ciascun comune partecipante.
2. In sede di prima applicazione le funzioni di capofila saranno svolte dal Comune di Tuglie a far data dal provvedimento regionale di assegnazione della delega di cui alla l.r. 20/2009. Alla Convenzione per l’esercizio associato delle funzioni possono aderire, in qualsiasi momento, altri Comuni facenti parte del medesimo ambito di integrazione territoriale, nel

rispetto dei criteri e delle direttive emanate in proposito dalla Regione Puglia in attuazione della l.r. nr. 20/2009.

3. La Commissione viene nominata dal Comune Capofila con apposita determina dirigenziale. Copia del provvedimento istitutivo della commissione contenente il nominativo dei singoli membri e i rispettivi curricula professionali, oltre ad ogni variazione della composizione della commissione dovrà essere inserita e pubblicata sul sito web regionale www.sit.puglia.it;
4. I Componenti della Commissione devono essere scelti tra i tecnici esterni alle amministrazioni e comunque non facenti parte dello Sportello Unico per l'edilizia, che siano in possesso di diploma universitario e/o diploma di geometra, attinente ad una delle materie indicate dalla legge.
5. La Commissione resta in carica per 3 anni, salvo anticipato scioglimento dell'associazione.
6. Il Comune capofila ai fini della nomina degli esperti, previo avviso pubblico, raccoglierà i curricula degli aspiranti ai fini della loro valutazione per la nomina senza far luogo a graduatoria alcuna.
7. La commissione locale in scadenza si intende prorogata sino alla nomina del nuovo organo;
8. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione con determinazione dirigenziale del Comune capofila. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.
9. La selezione dei curricula raccolti con avviso pubblico resta in vigore per l'intero periodo di durata della Commissione e sarà utilizzata per eventuali sostituzioni dei componenti.
10. Ai componenti della Commissione paesaggistica è corrisposto dal soggetto capofila un gettone di presenza il cui importo è di Euro 30,00 onnicomprensivo.
11. Le spese relative al funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio e/o Autorità Competente per VAS, sono corrisposte dal comune capofila con i fondi rivenienti dai diritti di istruttoria che si intendono fissati in €. 50,00 a pratica; il comune capofila riceverà il versamento dei diritti di istruttoria direttamente dai soggetti privati e/o pubblici interessati all'acquisizione del parere della commissione locale per il paesaggio.

ART. 3

CASI DI INCOMPATIBILITA'

1. Costituisce causa di incompatibilità il ricoprire la carica di Amministratore comunale locale, i soggetti che per Legge rappresentanti di Enti cui sarà demandato l'esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
2. I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri della Commissione edilizia e/o urbanistica dei Comuni interessati;
3. Ciascun Comune all'atto della adesione e per tutto il periodo di vigenza della convenzione, dovrà garantire che non ricorrono per il proprio Ente, le ipotesi di incompatibilità di cui al presente articolo.
4. I membri della Commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'art. 7 del regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (A) emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; in particolare devono astenersi dal prendere parte all'esame, alla discussione ed alla votazione, allontanandosi dall'aula, quando:
 - a. Partecipano alla progettazione, anche parziale, dell'intervento o in qualsiasi modo alla richiesta del titolo amministrativo comunque denominato, oggetto di parere della Commissione;
 - b. Siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile oggetto di autorizzazione, tale da

fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;

- c. Siano coniuge, parenti od affini entro il quarto grado del titolare della richiesta di autorizzazione o del progettista.

Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel verbale.

5. I Componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima al Comune capofila che provvederà alla sostituzione ai sensi del precedente art. 2.

ART. 4

CASI DI DECADENZA DEI COMMISSARI

1. Le incompatibilità di cui al comma 1 dell'art. 3, ancorché insorte successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione.
2. L'ingiustificata assenza per tre riunioni, in un anno, anche se non consecutive, determina l'automatica decadenza del commissario senza obbligo di comunicazione preventiva. Il Comune Capofila, accertata la ricorrenza dell'ipotesi decadenziale, provvederà alla sostituzione del commissario decaduto con lo stesso procedimento seguito per la sua nomina, attingendo di norma dall'elenco dei curricula acquisiti;
3. Ricorrendo le situazioni di cui al comma 1, la decadenza è pronunciata dal Comune Capofila con determinazione dirigenziale con contestuale nomina del sostituto ai sensi del precedente art. 2.

ART. 5

ATTRIBUZIONI

1. La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite esprime, nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti:
 - a) Di rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati a norma dell'art. 10, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, a eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del d. lgs. N. 42/2004;
 - b) Di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e di compatibilità paesaggistica dei provvedimenti che seguono la disciplina del N.T.A. del PPTR;
 - c) Espletamento, quale Autorità Competente, dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art.8 della L.R.44/2012 (così come modificata ed integrata dalla L.R. 04/2014) per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti della L.R.44/2012 rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra.

Nei procedimenti di cui al *regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, emanato con D.P.R. n. 139 del 09.09.2010*, la Commissione esprime un parere facoltativo, in assenza del quale l'ente delegato procede comunque sull'istanza.

2. La Commissione può inoltre:
 - a. chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;

- b. effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
 - c. convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
 - d. attivare canali di consultazione e confronto con la Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio.
3. La Commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1 del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

ART. 6

ORGANI E PROCEDURE

1. La Commissione elegge nella prima seduta il presidente. In caso di assenza del presidente le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano d'età.
2. La convocazione della Commissione compete al Comune capofila, tramite nota consegnata a mano, inviata via fax o per posta elettronica, almeno tre giorni prima della seduta.
3. Il Comune capofila garantirà la convocazione della Commissione in seduta ordinaria almeno una volta al mese, salva diversa occorrenza, ad iniziativa dello stesso comune capofila o di altro partecipante che sarà tempestivamente comunicata agli altri comuni associati.
4. Il Comune capofila fornirà la sede e le attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività della Commissione; assicurerà la raccolta e la conservazione dei verbali originali e provvederà al servizio di segreteria. I verbali originali saranno tenuti in custodia, per gli anni di competenza dai comuni individuati quali capofila per l'anno interessato. Il Comune capofila provvederà a trasmettere copie dei verbali delle sedute ai comuni aderenti entro 10 giorni dalla seduta.
5. La Commissione si riunisce presso la sede del Comune capofila.
6. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
7. Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il responsabile Unico del Procedimento cui è demandato il Rilascio del provvedimento finale che provvede all'illustrazione delle pratiche alla Commissione. Un soggetto di volta in volta individuato dal Presidente, anche tra i funzionari presenti in commissione, è chiamato a svolgere funzioni di segretario verbalizzante la seduta.
8. Il Segretario provvede alla redazione del verbale dell'adunanza della Commissione stessa e alla consegna del medesimo al Comune capofila che curerà la raccolta ed archiviazione di tutti i verbali.
9. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto; il verbale è sottoscritto da tutti i componenti presenti e dal segretario.
10. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.
11. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza di oltre la metà dei suoi componenti in carica, di cui uno deve essere il presidente o il sostituto.

12. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto e in caso di parità prevale il voto del presidente.
13. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

ART. 7

FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PAESAGGISTICO E ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

1. Il Responsabile del procedimento cui è demandato il rilascio del provvedimento finale partecipa senza diritto di voto ai lavori della Commissione. Il responsabile del Procedimento è individuato all'art. 1 del presente Regolamento.
2. Per ciascuna pratica da sottoporre al parere della Commissione, il Comune ricevente nomina un sub-responsabile del procedimento che istruisce la pratica, rimettendo gli atti al Responsabile Unico cui è demandata il rilascio del provvedimento finale, nei termini di giorni 60 dall'avvenuta ricezione.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento completa l'istruttoria e rimette gli atti alla Commissione per l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della stessa.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento, acquisito il parere della Commissione trasmette, ove dovuto, copia degli elaborati progettuali allegati alla richiesta alla Soprintendenza unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs. nr. 42/2004 e s.m.i.; egli è tenuto a curare ogni altro adempimento procedurale finalizzato al rilascio del provvedimento finale,
5. Il procedimento dovrà concludersi nel termine di giorni 30 dal parere della Commissione, fatti salvi i provvedimenti di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

ART. 8

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia, sia statali che regionali.